

Adunanza del 29 aprile 1916.

Presiede il Vice Presidente Magaldi; sono presenti i componenti Verardo e Beneduce, il Direttore Generale Noeri. - Assente giustificato il Consigliere Segretario Rosmini: funge da Segretario il Consigliere Beneduce.

### 1. Conferimento Agenzie Generali.

Il Comitato Permanente, su proposta del Vice Presidente riprende in esame la propria deliberazione adottata in data 26 corrente, in merito ai cuii da sottoporsi all'approvazione del Consiglio, in ordine al conferimento delle Agenzie Generali a partire dal 1° Gennaio 1917.

Dopo opportuna discussione il Comitato adotta la seguente deliberazione:

Il Comitato Permanente ricorda le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione nella sua adunanza del 20 corrente, in cui l'ordinamento dei servizi di produzione per il periodo successivo al 31 dicembre 1916, e la riserva fatta di presentare allo stesso Consiglio di Amministrazione in altra prossima seduta le opportune proposte in ordine alla determinazione dei minimi di

produzione per il primo biennio 1917-1918,  
 della misura delle produzioni, delle condizioni  
 di stipulazione minima che gli Agenti Gene-  
 rali debbono garantire ai propri collaborato-  
 ri e della cauzione da richiedersi per  
 ciascuna Agenzia Generale;

ritenuto che, in relazione alla delibera-  
 zione con la quale il Consiglio ha au-  
 torizzato la Direzione Generale a notificare su-  
 bito suddetta a tutti gli Agenti Generali, sia  
 necessario, nei riguardi specialmente dell'anda-  
 mento della produzione per il 1916, di far  
 seguire senza indugio alla disdetta le trattative  
 per la conferma agli attuali o il conferimento  
 a nuovi concessionari delle Agenzie Generali, a  
 decorrere dal 1° gennaio 1917, tenendo conto  
 all'uopo dei risultati della rispettiva gestione per  
 gli Agenti Generali tuttora in funzione;

D. S.

ritenuto che, per la fatta esperienza, siano  
 possibilmente da evitarsi nelle trattative per  
 le nuove concessioni gli Istituti di Credito  
 e le Associazioni di più persone, e sia in  
 ogni caso da ricercarsi nei nuovi concessionari,  
 oltre gli indispensabili requisiti di moralità e  
 di solidarietà finanziaria, la qualità di



esperti assicuratori nel ramo vita;

ritenuto che, segnatamente nei riguardi della organizzazione, convenga di rafforzare la situazione di quelle Agenzie Generali nelle quali si riscontrino meno favorevoli condizioni di lavoro e di reddito, mediante una congrua sopraprovvigione alle provvigioni normali, da accordarsi ai rispettivi concessionari quando abbiano conseguito una determinata cifra di produzione, e per la eccedenza su questa cifra;

Riconosciuta la convenienza di affidare ad unico concessionario le due Agenzie Generali di Brindisi e Benevento, le quali per le speciali rispettive condizioni di produttività non darebbero separatamente sufficiente alimento per una conveniente remunerazione ai due titolari e per una organizzazione più rispondente di quella attuale all'attività da svolgere nelle due provincie, mentre per ragioni di territorio ne è agevole il raggruppamento;

riconosciuta la opportunità di affidare lo svolgimento delle trattative e di quanto altro concerne il conferimento delle Agenzie Generali ad apposita commissione del Consiglio di Amministrazione;

delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione:

1°) l'esame e l'approvazione dell'unito prospetto generale, allegato A, contenente le proposte per i minimi di produzione perfezionata relativi al 1° biennio 1917, 1918 per i compensi e per le cauzioni, come pure degli ammessi quadri suballegati A<sup>1</sup> e A<sup>2</sup> dai quali risultano rispettivamente:

a) le provvigioni normali di acquisto, a norma del capitolato e dell'atto di concessione, per tutte le Agenzie Generali, con indicazione della misura delle soprapprovvigioni e delle relative cifre di produzione perfezionata per quelle Agenzie Generali alle quali, per le fatte considerazioni, sia da accordarsi una soprapprovvigione sulle provvigioni normali;

a<sup>2</sup>) i minimi di provvigione di acquisto per gli Agenti della produzione, sia delle Agenzie Generali per le quali tali minimi sono da fissarsi in misura uniforme, sia di quelle per le quali tale misura è da aumentarsi in conformità degli esposti criteri;

Drj

2°) l'approvazione della misura della provvigione d'incasso in lire due per cento, a norma del capitolato e dell'atto di concessione, tranne che per le seguenti Agenzie Generali, per le quali la provvigione di incasso sarebbe



fissata nella misura e alle condizioni indicate  
 a fianco di ciascuna di esse :

Milano - lire una per cento sino a 5 milioni e  
 0.75 per cento oltre questa somma ;

Torino - lire una e cent. 50 per cento su tutte le  
 somme incassate per fumi ;

Roma - lire una e cent. 50 per cento su tutte le somme  
 incassate per fumi ;

3°) l'autorizzazione di affidare ad unico con-  
 cessionario le due Agenzie Generali di Belluno e Pe-  
 nerente ;

4°) la nomina di apposita Commissione  
 del Consiglio di Amministrazione la quale  
 provveda, secondo i casi, alle trattative con  
 gli attuali Agenti Generali, o con nuovi aspiranti,  
 e a quanto altro concorre il conferimento delle  
 Agenzie Generali in conformità al Capitolato  
 e allo schema di atto di concessione già appro-  
 vati nella adunanza del Consiglio di Ammi-  
 nistrazione del 20 corrente, e alla presente deli-  
 berazione.

---

2. Nuova forma speciale di assicurazione  
 temporanea in caso di morte senza vi-  
 sita medica.

Il Consigliere Beneduce riferisce in ordine al mandato ricevuto di concretare gli studi per l'adozione di una nuova forma speciale di assicurazione temporanea in caso di morte, senza visita medica.

Presi gli opportuni accordi con gli uffici interessati, il Consigliere Beneduce presenta uno schema di relazione ad illustrazione dei costi, di ordine industriale, economico e tecnico, che giustificano l'adozione della nuova forma di assicurazione nelle presenti circostanze eccezionali, un modulo di bollettario per l'emissione delle polizze ed uno schema di istruzioni da impartirsi agli agenti Generali.

Il Comitato prende in esame i documenti sopra indicati e ne approva la presentazione al Consiglio nel testo che qui appresso si riporta:

Orj

Su di una forma di assicurazione temporanea in caso di morte.

Poiche le condizioni eccezionali determinate dallo stato di guerra hanno resa assai difficile la produzione dell'Istituto, appare opportuno escogitare qualche forma di assicurazione che, adottandosi



alle caratteristiche dell'attuale economia del paese, consenta di superare questo periodo transitorio.

L'instabilità delle condizioni delle singole economie ostacola indubbiamente la domanda di contratti di assicurazione sulla vita, poiché questi assicurano non solo il reddito presente ma anche i redditi di un lungo periodo avvenire.

Per queste ragioni è presumibile che nel periodo eccezionale che attraversiamo possa avere successo una forma a breve decorso e di costo minore, che provveda agli attuali bisogni eccezionali della vita della popolazione civile e delle truppe non combattenti, e sia atta a penetrare soprattutto nelle classi sparse.

La nuova forma di assicurazione dovrebbe essere facilmente spendibile, e subordinata in maniera da non turbare l'organizzazione normale amministrativa tecnica e contabile dell'Istituto. Pertanto, essa dovrebbe trovare nelle sue condizioni intrinseche le cautele per conciliare le esigenze industriali con le garanzie a favore dell'Istituto assicuratore.

Tale potrebbe essere un'assicurazione temporanea in caso di morte, senza visita medica, con esclusione di alcune tra le più intense cause di morte (tubercolosi, e

tumori maligni 1c con una rigida subordinazione della garanzia del rischio alle dichiarazioni rese dallo assicurato, in ordine al di lui buono stato di salute.

Questa forma di assicurazione, per la recente interpretazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, in merito all'art. 15 delle condizioni generali di polizza dell'Istituto, senza aumento di premio, garantirebbe anche l'aggiornamento di rischio in tutta la zona delle retrovie, nonché in tutta la rimanente zona di guerra, all'infuori del territorio dove si svolgono le vere e proprie operazioni di combattimento.

Gli estremi fondamentali del contratto potrebbero essere i seguenti:

Forma dell'assicurazione: temporanea in caso di morte.

W

Durata dell'assicurazione: dal giorno del perfezionamento sino al 31 dicembre 1917, epoca che si potrebbe ritenere presumibilmente coincidente col termine della ostilità.

Forma da assicurarsi: da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 5000.

Limiti di età: dai 20 ai 45 anni.

Per fissare il premio di assicurazione basterebbe



no poche considerazioni.

La probabilità di morte dedotta dalla tavola di mortalità M. risulta come segue:

età 20 - 24 anni	-----	6.83 %
" 25 - 29 "	-----	6.71
" 30 - 34 "	-----	6.72
" 35 - 39 "	-----	7.50
" 40 - 44 "	-----	9.27
" 45 - 49 "	-----	11.41

Sono questi i tassi di mortalità ricavati sulla base del censimento del 1901, ma è noto che più recenti indagini hanno già messo in evidenza una diminuzione della mortalità.

In base ai coefficienti di probabilità di morte sopra indicati, la misura del rischio è valutata in corrispondenza di tutte le cause di morte; ma il rischio a carico dell'Istituto non dovrebbe estendersi a tutte le cause, proponendosi di escludere esplicitamente le morti per tubercolosi e per tumori maligni.

Dalla statistica delle cause di morte nel biennio 1911-1913 si rilevano i dati riportati nel seguente prospetto:



Mortalità per tubercolosi e per tumori maligni  
(anni di osservazione) 1911-1913

	Età da 20 a 24 anni Cifre assolute valori per cento morti	Età da 25 a 29 anni Cifre assolute te. valori per cento morti	Età da 30 a 34 anni Cifre assolute te. valori per cento morti	Età da 35 a 39 anni Cifre assolute te. valori per cento morti	Età da 40 a 44 anni Cifre assolute te. valori per cento morti	Totale
Tubercolosi	10 857 41.97	8 612 1.47	6 420 464	5 110 648	4 205 1.124	19 20
Tumori maligni	227 0.88	307	464	648	1 124	5.13
Totale	11 084 42.85	8 919 42.66	6 884	5 818	5 329	24.33

DM



E si noti che la Direzione Generale della Statistica osserva:

(Statistica della causa di morte 1913 pag. 28)

"Il numero dei morti per malattie tubercolari è probabilmente superiore a quello indicato nel prospetto non essendovi compresi quei casi che, pure avendo natura tubercolare, possono essere stati dai medici dichiarati come casi di diarrea, di bronchite cronica, di meningite o di polmonite cronica senza specificare se provenissero da neoformazioni tubercolari."

Tur trascurando tale maggiore frequenza di morti per tubercolosi, i tassi di mortalità generale indicati a pag. 3, si riducono, per effetto della esclusione della mortalità per tubercolosi e per tumori maligni, ai seguenti tassi di rischio:

Mortalità per tutte le cause, all'infuori della tubercolosi e dei tumori maligni

Tassi di rischio

Età	Per 1 anno	Per 18 mesi
20 - 24 anni	0.00390	0.00585
25 - 29 "	0.00385	0.00578
30 - 34 "	0.00429	0.00644
35 - 39 "	0.00526	0.00789
40 - 44 "	0.00701	0.01052
45 - 49 "	0.00887	0.01331

Il rischio normale a carico dell'Istituto, può ri-

tenersi communitato, quindi, per eta tra e 20 e 45  
anni entro i limiti di lire 5.85% e L. 10.52%.

Per le considerazioni che saranno svolte in appes-  
so si propone di offrire l'assicurazione ad un tasso di  
premio unico, indipendente dall'eta dell'assicurato pa-  
ri al 25% del capitale.

Con questo premio si garantisce il rischio di  
morte per l'intervallo di tempo compreso fra il 1° lu-  
glio 1916 e il 31 dicembre 1917, ma verrebbe ac-  
cordata una riduzione di premio in corrisponden-  
za della minore durata del rischio nelle misure  
qui appresso indicate:

Effetto al 1° agosto 1916	premio	24%
" " 1° settembre 1916	"	23%
" " 1° ottobre 1916	"	22%
" " 1° novembre 1916	"	21%
" " 1° dicembre 1916	"	20%

Dr

Detraette dal premio unico L. 5 per 1000 di capi-  
tale assicurato (pari al 20% del premio unico) che po-  
trebbero essere corrisposte agli agenti a titolo di provvi-  
sione di acquisto, la residuale somma che percepirebbe  
l'Istituto contiene i seguenti margini in confronto  
del costo calcolato sui tassi di rischio, immani-  
indicati:



## Margini di garanzia per eventuali aggravamenti di mortalità.

per mille lire di capitale assicurato, cui corrisponde un  
premio di L. 25.-

Età	Misura assoluta del cambiamento per rischio	Valore relativo del margine di garanzia in confronto del premio di rischio posto = 100
20 - 24 anni	L. 14.15	242 %
25 - 29 "	14.22	246 %
30 - 34 "	13.56	211 %
35 - 39 "	12.11	153 %
40 - 44 "	9.48	90 %
45 - 49	6.69	50 %

Tali margini possono sembrare elevati; ma per pensandosi di spendere la nuova forma con tutte le cautele necessarie, conviene premunirsi con alti margini di garanzia contro eventuali aggravamenti di mortalità che possano essere dovuti a cause accidentali o ad infiltrazione di rischi tarati.

\*

\* \* \*

La bene amata del rischio e le misure preventive



di cautela che si propongono dovrebbero assicurare l'Istituto, in merito alla possibilità di frodi, sistematicamente sperimentate.

L'assicurazione verrebbe assunta dall'Istituto in base a dichiarazione resa dall'assicurato, nella quale egli assume di non aver sofferto sifilide, glicosuria, malattie del cuore o dell'apparato circolatorio, di non essere affetto da malattie del fegato né da qualsiasi altra malattia e di trovarsi attualmente in buono stato di salute.

Dovrebbe dichiarare inoltre l'assicurato, di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato e visitato per le informazioni che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni credesse di chiedere, in ogni tempo. (Vedi Modello di bollettario allegato).

207

Correlativamente, con l'art. 1° delle condizioni di polizza, si conviene:

"L'Istituto rilascia la presente polizza sulla base delle asserzioni rese dall'assicurato nella dichiarazione di buono stato di salute che egli ha firmato nel proporre l'assicurazione. Di conseguenza qualunque reticenza, qualunque falsa od inesatta dichiarazione che possa indurre in errore l'Istituto nell'apprezzamento del rischio determina di



pieno diritto ed in ogni momento l'annullamento dell'assicurazione, ed in questo caso il premio pagato resta acquisito all'Istituto.

Giòva pone in evidenza la differente portata dell'art. 1° delle condizioni speciali della nuova polizza, in confronto dell'art. 1° della polizza normale:

La polizza normale dell'Istituto, all'art. 1° dispone che nel primo anno di assicurazione, anche la semplice cronicità delle dichiarazioni rese dall'assicurato, costituisce motivo di nullità del contratto; trascorso l'anno l'azione di nullità non può essere promossa se non nel caso di provata malafede per parte dell'assicurato: cioè l'Istituto dovrà fornire la prova che l'assicurato non solamente non ignorava le circostanze taciute od erroneamente segnalate, ma che egli sapesse che tali circostanze influivano sull'apprezzamento del rischio, e che le abbia taciute in istato di malafede.

La nuova polizza temporanea dispone, invece, all'articolo 1° che qualunque reticenza, qualunque falsa od inesatta dichiarazione, determina, in qualunque tempo, l'annullamento dell'assicurazione.

In altre parole, qualunque dichiarazione non

corrispondente alla verità delle cose, resa in buona  
o in mala fede per il fatto solo che ottorca  
una giusta valutazione del rischio e, in qualunque  
tempo, motivo di decadenza dell'assicurazione.

Poiché l'Istituto potrebbe ritenersi al coperto  
anche delle morti dovute a malattie organiche, quali  
quelle indicate nella dichiarazione resa dall'assi-  
curato; poiché quando tali malattie non siano  
in atto, il loro decorso normale è sufficiente  
garanzia contro la eventualità che la morte si  
verifichi entro i ristretti limiti di durata  
del rischio, a carico dell'Istituto.

Nonunque, la mortalità normale, per le cau-  
se sopra menzionate, è già computata nei tassi  
di rischio sui quali venne calcolato il costo  
dell'assicurazione.

DW

\*  
\* \*

La nuova forma di assicurazione dovrebbe spen-  
dersi prevalentemente nella classe operaria a mezzo  
di accordi con i singoli industriali, anche con  
agevolazioni, nel pagamento dei premi.

In tal guisa la nuova forma di assi-  
curazione si distribuirebbe, subito, su una consi-  
derabile massa di assicurati, per la quale e



priori, si può ritenere non efficiente l'autoselezione. Né è da temere fortemente della inferiorità delle condizioni di salute per tutti gli assicurati che si recluteranno nella massa delle truppe addette ai servizi delle retrovie od alle armi combattenti poiché per queste la selezione può ritenersi fatta dalla idoneità al servizio militare. Si intende, poi, che per queste ultime la garanzia del rischio di guerra vero e proprio sarebbe accordato contro il pagamento del sovrappremio normale.

Per tutti gli altri assicurandi individuali occorre stimolare il senso di responsabilità dei nostri Agenti Generali. Va posta in evidenza il mandato di fiducia che è ad essi affidato cui non può non corrispondere una rigida sanzione di responsabilità. Si richiede perciò l'apposizione della firma dell'Agente ad una dichiarazione da trasmettersi all'Istituto, col semplice di polizza firmato dall'assicurato, la quale attesti che l'Agente si è accertato del buono stato di salute dell'assicurato prima del rilascio della polizza.

In tali sensi sono state preparate le allegate istruzioni per gli Agenti Generali.

\*  
\* \* \*

Le polizze potrebbero emettere da appositi bollettari. Ciascun foglio del bollettario contenebbe quattro parti distinte: la polizza da rilasciarsi all'assicurato, la copia di questa polizza da trattenersi dall'Istituto, la dichiarazione di buona salute firmata dall'assicurato, un tagliando contenente gli estremi del contratto da trattenersi dall'agente che ha raccolto la polizza, perché possa provvedere alle scritturazioni presso l'Agenzia. <sup>1)</sup> Questo tagliando permetterebbe all'agente di spedire la copia della polizza che deve rimanere presso l'Istituto immediatamente e cioè il giorno stesso della sottoscrizione del contratto. Questo procedimento sconterebbe possibili frodi nei casi di infortunio.

Am

Sull'Istituto non graverebbero spese né per l'accettazione dei rischi, né per l'amministrazione del portafoglio.

Ne l'Ufficio V° né l'Ufficio II° né l'Ufficio III° introdurrebbero questi contratti nelle loro scritture.

I nuovi contratti sarebbero invece soggetti

1) Vedi modello alligato



di una registrazione da farsi dalla Contabilità in un conto speciale che verrebbe chiuso alla fine del 1917; l'Ufficio VIII provvedere alla liquidazione dei sinistri.

Le spese esigue a carico dell'Istituto, si ridurrebbero soltanto a quelle necessarie per la stampa dei bollettari, per la gestione contabile speciale e per la liquidazione dei sinistri. Queste sarebbero più che largamente compensate dai costi di polizza da richiedersi dagli assicurati nelle seguenti misure:

Per tutte le polizze fino a lire 2000: costo polizza L. 1.-

Per tutte le polizze da L. 2000 a 5.000 - costo polizza lire 2.-

L'Istituto beneficerebbe anche del rendimento del fondo costituito dai premi, corrisposti anticipatamente dagli assicurati.

L'esperimento di questa nuova forma di assicurazione dovrebbe infondere fiducia negli Azionisti dell'Istituto, sia perché procura ad essi una nuova fonte di reddito, sia perché ne eleva le funzioni nei riguardi degli Agenti delle Compagnie autorizzate.

Una intesa con la Federazione degli Industriali potrebbe giovare assai anche perché,

gli operai delle aziende che lavorano per conto dello Stato hanno in varie occasioni manifestato il desiderio di una forma integrativa della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

## Ai Signori Agenti Generali

Poiché le condizioni eccezionali dell'economia del Paese determinate dallo Stato di guerra hanno fatto subire una flessione alla produzione normale delle Assicurazioni sulla vita, il nostro Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno di sperimentare una forma di assicurazione che, adattandosi alle caratteristiche attuali dell'economia delle classi meno abbienti, consenta di superare questo periodo transitorio.

Prj

Ne al provvedimento adottato dal Consiglio fu estrema la considerazione di fornire ai Sigg. Agenti dell'Istituto un mezzo per mantenere vivo il contatto con la clientela, specie negli ambienti industriali, e per procurare alle Agenzie nuovi redditi e nuove categorie di assicurandi.



Sono sicuro perciò che non mancherà da parte degli Agenti il maggiore interessamento perche la forma di assicurazione qui appresso descritta, possa sortire gli effetti che il Consiglio di Amministrazione si è proposto di raggiungere, nel deliberarla.

La nuova assicurazione è di base surata e di costo mite.

Essa consente di garantirsi dai rischi eccezionali e dai rischi normali durante questo periodo straordinario della vita della popolazione, dando agio di attendere condizioni più stabili di vita che permettano di provvedere all'atto di previdenza normale, continuativo per tutta la vita o per un conveniente periodo di tempo.

Si ha ragione, perciò, di ritenere che possa avere un successo, specialmente in quelle classi operarie che soggiuono le condizioni di lavoro determinate dalla guerra, percepiscono salari più elevati.

L'assicurazione è concessa senza visita medica, ma alle garanzie che sarebbero derivate dalla visita medica l'Istituto intende vedere sostituito lo scopo lo col quale i Signori Agenti disimpegnano il compito che viene loro affidato con mandato di fide

vica che non può avere come corrispettivo una vera  
 responsabilità. Spetta agli Agenti Generali, in  
 fatti, di giudicare dall'aspetto, dalle dichiarazioni  
 usate, e dal portamento dell'assicurando, se convenga  
 o meno di ritardare la polizza o se sia necessario  
 di raccogliere ulteriori informazioni sullo stato di  
 salute dell'assicurando.

Non sfugga agli Agenti Generali la delicatezza  
 della loro compito, la quale si congiunge  
 ad un vasto campo di nuovo lavoro e di più  
 elevata dignità che dal successo di questo espe-  
 rimento possono derivare agli Agenti Generali  
 dell'Istituto anche in confronto dei rappresentanti  
 delle Imprese Private.

Gli estremi essenziali del nuovo contratto sono  
 i seguenti:

Forma dell'assicurazione : - Il contratto è desti- Arg  
 nato a garantire un capitale in caso di morte,  
 purché avvenga non più tardi del 31 dicembre  
 1917. Si tratta quindi di una assicurazione  
temporanea in caso di morte.

L'effetto dell'assicurazione potrà essere fis-  
 sato ad una qualsiasi delle seguenti date:  
 1° luglio 1916, 1° Agosto 1916, 1° Settembre 1916,  
 1° Ottobre 1916, 1° Novembre 1916, 1° Dicembre 1916.



Altre decorrenze non saranno accettate.

Somma da assicurarsi: Da un minimo di Lire 500. ad un massimo di L. 5000.-

Limiti di età. Dai 20 ai 45 anni.

Premio di assicurazione. Il premio dell'assicurazione sarà indipendente dall'età, sarà esatto in una sola volta prima della consegna della polizza e sarà valutato: nella misura del 25% del capitale assicurato, se l'effetto del contratto sarà fissato al 1° luglio 1916, e rispettivamente del 24%, 23%, 22%, 21%, 20%, se l'effetto sarà fissato dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre, 1° Dicembre 1916.

Condizioni generali di polizza. - I Sigg. Agenti vorranno porre in rilievo la liberalità delle condizioni generali di polizza; specialmente per quanto riguarda il rischio di guerra, giacché in conformità delle deliberazioni recenti del Consiglio di Amministrazione, esso è stato fissato in maniera tale, che la polizza garantisce, senza aggravio di soprapprezzo, oltre al rischio di infortuni, disgrazie accidentali, incursioni aeree, anche ogni altro aggravamento di rischio in tutta la zona delle retrovie, nonché in tutta la zona di guerra, all'esterno del territorio nel quale si svolgono le sue

e proprie operazioni di combattimento.

Per la copertura del suo e proprio rischio di guerra l'assicurato dovrà pagare il normale sovrappiù, secondo le norme vigenti.

Selezione dei rischi. - La selezione dei rischi è soprattutto basata sull'esame del soggetto assicurando da parte dell'Agente Generale e sulla dichiarazione di buono stato di salute che l'assicurando dovrà sottoscrivere prima che gli venga consegnata la polizza.

È necessario perciò che i Sigg. Agenti Generali facciano intendere agli assicurandi tutta l'importanza della dichiarazione che essi sono per rilasciare. A tal fine gioverà che essi illustino il contenuto della dichiarazione e guidino l'assicurato nelle risposte, in modo da ottenere dichiarazioni rispondenti a verità.

(Ar)

Con la firma apposta alla dichiarazione in parola, l'assicurato asserisce di non aver sofferto sifilide, glicosuria, malattie di cuore o dell'apparato circolatorio, di non essere affetto da malattie di fegato, e di trovarsi attualmente in buono stato di salute.

Molti assicurandi possono non comprendere il significato della parola glicosuria, ed è quindi



di utile chiedi loro se hanno mai fatto esamina-  
re le urine, e nel caso affermativo, se in esse fu  
riscontrato presenza di zucchero o di albumina.

Non pure è utile richiamare alla memoria  
dell'assicurato se mai egli ha sofferto di ulcere,  
se gli furono prescritte cure mercuriali; ovvero se  
fu dichiarato affetto da debolezza di cuore, o  
da altre malattie dell'apparecchio circolatorio, per  
esempio angina di petto, aneurisma dell'aorta, arte-  
rosclerosi ecc; o infine se per abuso di alcool o  
per altre cause sia stato riconosciuto affetto da  
malattie del fegato. In altri termini è necessa-  
rio che anche l'assicurato meno istruito sottoscri-  
vendo la dichiarazione, abbia la coscienza di quel-  
lo che ha dichiarato.

D'altro lato l'Agente Generale non dovrà consegna-  
re la polizza qualora possa avere dubbio sulla opportu-  
nità di rilasciarla.

Polizza di assicurazione. Le polizze di assicura-  
zione saranno emesse a forma di bollettario, che  
conterrà 4 parti distinte: la polizza da rilasciarsi  
all'assicurato, la dichiarazione di buono stato di  
salute firmata dall'assicurato da rimettersi all'Isti-  
tuto, la copia della polizza da rimettersi all'Isti-  
tuto, pure firmata dall'assicurato, finalmente

una quarta parte che rimarra presso l'Agente, contenente gli estremi del contratto, e che potra servirgli per le scritturazioni di Agenzia. Si prescrive infatti che non appena l'Agente avra rilasciato la polizza all'Assicurato, il giorno stesso della sua sottoscrizione e consegna, spedisca all'Istituto sia la copia della polizza, che la dichiarazione di buono stato di salute firmata dall'assicurato.

Provvigione. - Per questa forma di assicurazione l'Istituto accorda ai Sigg. Agenti Generali una provvigione nella misura del 5% del capitale assicurato.

Redazione della polizza, tassa governativa e costo polizza. - I signori Agenti Generali dovranno riempire la polizza con l'indicazione del capitale assicurato e del premio di assicurazione, compresa la tassa governativa e il costo polizza. Anche in questa redazione raccomando la massima cura ed esattezza.

La tassa governativa deve essere calcolata nella misura dell'1,25% del premio. Il costo polizza resta fissato in L. 1 per i capitali non eccedenti le 2.000 lire, ed di L. 2 per i capitali superiori.

DM



Addebitamento bollettari. I bollettari verranno  
spediti ai Sigg. Agenti debitamente numerati,  
e dell'importo massimo dei premi riscuotibili  
per ciascun bollettario verrà loro dato carico  
in conto titoli. I Sigg. Agenti Generali sono  
quindi responsabili della conservazione dei bollet-  
tari e della restituzione di quelli non utilizzati;  
essi dovranno tener presente che ciascuna polizza  
staccata dal bollettario può rappresentare un im-  
porto di lire 125 di premio.

Rendiconto e versamento dei premi. - Ogni  
sera i Sigg. Agenti Generali spediranno in  
plico raccomandato alla Direzione Generale  
(Ufficio IV°) tutte le copie delle polizze  
emesse durante la giornata.

A tergo della matrice dell'ultima po-  
lizza emessa riassumeranno gli incassi della  
giornata riportandone l'ammontare complessivo  
sul libro cassa Mod. C. 21, e quindi anche  
sul rendiconto settimanale Mod. C. 100 colla  
formula:

"Assicurazioni senza visita medica - dal  
N°..... al N°....." inserendo l'importo  
soltanto nella colonna "Totale incassi".

In uscita esponendo il corrispondente ammontare

tare complessivo delle provvigioni nella colonna  
"Provvigioni di acquisto".

S'intende che le somme incassate venanno  
per tal modo versate alla Banca d'Italia,  
unitamente agli incassi ordinari.

I sigg. Agenti accuseranno ricusata della  
presente.

Il Direttore Generale

3. Domanda di congedo straordinario  
dell'impiegata Anna Maria An-  
geletti.

Il Direttore Generale riferisce in ordine alla  
domanda della Sig<sup>na</sup> Anna Maria Angeletti  
la quale richiede due mesi di congedo stran-  
dinario senza stipendio, ai sensi dell'articolo  
47 del Regolamento Interno per compiere  
una cura riostituente.

Sta di fatto che la Signorina Angeletti  
è di costituzione assai gracile talchè nell'in-  
tento di soffiare che nella prossima sta-  
gione estiva essa rimanga assai spesso assen-  
te per ragioni di salute, come si è verificato  
nello scorso anno, sembrerebbe conveniente anche  
per l'Istituto, accogliere l'anzidetta domanda.



-116-

Il Comitato permanente sentita la relazione del Direttore Generale, delibera di accogliere l'istanza di congedo straordinario presentata dalla signorina Angeletti.

#### 4. Lavoro straordinario all'ufficio VIII

Il Direttore Generale riferisce in merito alla richiesta da parte dell'ufficio VIII di una autorizzazione per lavoro straordinario.

L'ufficio VIII - Liquidazione scadenze e sinistri - è da qualche tempo gravato dal notevole aumento di lavoro derivato dai numerosi contratti di assicurazione inerenti i libretti della liquidata Cassa Pensioni mentre il personale dell'ufficio stesso ha subito qualche diminuzione per effetto dei richiami sotto le armi.

Dall'anzidetto ufficio si segnala pertanto l'opportunità di eliminare l'ambato che, per le accennate circostanze è venuto accumulandosi e si propone all'uso la esecuzione di lavoro straordinario da affidarsi per due ore al giorno per la durata di un mese a sette funzionari dell'ufficio stesso con la conseguente spesa di circa L. 350.

Il Comitato Permanente delibera di auto.

avere il Suo nome iscritto a fine inguire il  
 detto assicurato subito dall'Articolo III per  
 la durata di un anno e con la sua di circa  
 L. 150, sotto valigia del Consiglio.

Ego de ob. il Vice Presidente della società  
 la salute.

M. Direttore Generale M. Consigliere Segretario  
 M. Presidente del Consiglio

Articolo Statuti della Assicurazione

Articolo 2. Assicurazione temporanea in caso di morte

Articolo 1. ... Roma 21 Dicembre 1897

Articolo Statuti della Assicurazione

Articolo 2. Assicurazione temporanea in caso di morte

Disposizione transitoria di rito

Il presente articolo degli statuti della polizza di assicurazione  
 sulla vita che ogni intestato all'Articolo Statuti della  
 assicurazione in caso di morte di un  
 anno, effluo, o prima, qualora del caso e  
 dell'importo assicurato, di non essere oggetto di  
 validità del pagamento, né da qualsiasi altra validità  
 o di termini di scadenza in forma stata di ordine.  
 Promulgato dal signor professionista e legge sulla  
 validità che possono essere valide o valide con la  
 inferenza che l'Articolo Statuti della Vita,  
 conosciuti e di ordine in ogni tempo.  
 Il Consigliere

Articolo Statuti della Assicurazione

Articolo 2. Assicurazione temporanea in caso di morte

Disposizione 1.

Il presente articolo degli statuti della polizza di assicurazione  
 sulla vita che ogni intestato all'Articolo Statuti della  
 assicurazione in caso di morte di un  
 anno, effluo, o prima, qualora del caso e  
 dell'importo assicurato, di non essere oggetto di  
 validità del pagamento, né da qualsiasi altra validità  
 o di termini di scadenza in forma stata di ordine.  
 Promulgato dal signor professionista e legge sulla  
 validità che possono essere valide o valide con la  
 inferenza che l'Articolo Statuti della Vita,  
 conosciuti e di ordine in ogni tempo.  
 Il Consigliere

Articolo Statuti della Assicurazione

Articolo 2. Assicurazione temporanea in caso di morte

Disposizione 1.

Il presente articolo degli statuti della polizza di assicurazione  
 sulla vita che ogni intestato all'Articolo Statuti della  
 assicurazione in caso di morte di un  
 anno, effluo, o prima, qualora del caso e  
 dell'importo assicurato, di non essere oggetto di  
 validità del pagamento, né da qualsiasi altra validità  
 o di termini di scadenza in forma stata di ordine.  
 Promulgato dal signor professionista e legge sulla  
 validità che possono essere valide o valide con la  
 inferenza che l'Articolo Statuti della Vita,  
 conosciuti e di ordine in ogni tempo.  
 Il Consigliere



## Istituto Nazionale delle Assicurazioni

Le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto Nazionale sono garantite dallo Stato

### Polizza di Assicurazione Temporanea in caso di morte

#### — Condizioni Generali —

##### Art. 1°

L'Istituto rilascia la presente polizza sulla base delle asserzioni <sup>rese</sup> dall'assicurato nella dichiarazione di buono stato di salute che egli ha firmato nel proporre l'assicurazione. Di conseguenza, qualunque reticenza, qualunque falsa od inesatta dichiarazione che possano indurre in errore l'Istituto nell'apprezzamento del rischio, determina di pieno diritto in ogni momento l'annullamento dell'assicurazione ed in questo caso il premio pagato resta acquisito all'Istituto.

##### Art. 2°

L'Istituto paga la somma assicurata quando la morte avvenga in conseguenza di malattia o in conseguenza d'infortuni, disgrazie accidentali anche dovute al fatto della guerra, ad eccezione delle morti causate da malattie di natura tubercolare o da tumori maligni. L'Istituto paga altresì la somma assicurata quando la morte avvenga, per ogni causa o circostanza anche inerente a servizio di guerra all'infuori della morte immediata o successiva per ferite riportate sul territorio delle operazioni di guerra, e della morte per malattie specifiche di guerra contratte sul territorio medesimo.

##### Art. 3°

L'Istituto non paga la somma assicurata se l'assicurato muore in seguito a suicidio anche involontario ed in conseguenza di tentato suicidio. Se la polizza è stata emessa su testa di donna, l'Istituto non paga la somma assicurata se la morte avviene per parto o febbre puerperale.

##### Art. 4°

Il premio è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto. Può l'Istituto consentire il pagamento in due rate, la prima delle quali deve essere versata alla sottoscrizione del contratto e la seconda durante il mese di Dicembre 1916.

Qualora il premio venga frazionato e l'assicurato muore prima del 31 Dic. 1916, l'Istituto detrarrà dalla somma assicurata la seconda rata di premio.

##### Art. 5°

Qualora il premio venga frazionato, ed entro il 31 dicembre 1916 la seconda rata di premio non sia stata pagata, il capitale assicurato sarà ridotto alla metà.

##### Art. 6°

Quando sia verificata la morte nelle condizioni previste dalla presente polizza per la copertura del rischio, l'Istituto effettuerà il pagamento della somma assicurata, dietro presentazione della polizza concausa di tutti i documenti comprovanti il diritto del beneficiario, compresi il certificato di morte, ed una relazione medica redatta su modulo fornito dall'Istituto comprovante la natura della malattia, il decorso della medesima e la causa del decesso.

##### Art. 7°

Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal presente contratto di assicurazione.